II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1974

che fissa in particolare per alcuni settori agricoli una data limite di applicabilità della decisione della Commissione dell'8 maggio 1974, che autorizza la Repubblica italiana a prendere talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(74/386/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1847/74 [2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d),

considerando che, con decisione dell'8 maggio 1974 [3], la Commissione ha autorizzato la Repubblica italiana ad esigere all'importazione di talune merci la prova del versamento di un deposito in contanti corrispondente al 50 % del loro valore cif;

considerando che la predetta decisione prevede la fissazione a breve termine di una data limite dell'autorizzazione per i prodotti agricoli soggetti ad una organizzazione dei mercati implicante un rigoroso meccanismo di sostegno dei prezzi, nonché per i prodotti risultanti dalla loro trasformazione;

considerando che appare possibile rinunciare sin d'ora all'autorizzazione per i settori cui si applicano gli importi compensativi monetari istituiti con regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 [5], e per i quali è ancora obbligatorio il versamento del deposito; che la notevole diminuzione di detti importi compensativi concessi all'importazione e riscossi all'esportazione in Italia può sostituire il deposito bancario finora prescritto rappresentando una misura più conforme al buon funzionamento del mercato comune agricolo;

considerando che a tal fine, alla data di entrata in vigore della suddetta rinuncia, deve entrare in applicazione, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2958/73, il nuovo tasso rappresentativo fissato per la lira italiana; che infatti l'applicazione di questo tasso rappresentativo determina in Italia un aumento dei prezzi validi nei settori in questione, aumento cui si accompagna un adeguamento corrispondente degli importi compensativi monetari;

considerando che si rendono tuttavia necessarie alcune deroghe per offrire migliori condizioni agli allevatori di bovini in Italia e per contribuire così all'equilibrio della bilancia dei pagamenti italiana;

(1) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 18.
(4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

considerando che inoltre il regime di deposito può essere soppresso per alcuni altri prodotti agricoli di minore importanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione dell'8 maggio 1974 scade il 22 luglio 1974 per i prodotti seguenti :

a) prodotti del settore dei cereali,

b) prodotti del settore delle uova e del pollame,

c) prodotti del settore latte e lattiero-caseari,

d) prodotti del settore del vino,

e) prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69,

f) cavalli di cui alla sottovoce 01.01 A III della tariffa doganale comune,

g) patate da semina di cui alla sottovoce 07.01 A I della tariffa doganale comune.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, primo comma, della decisione della Commissione dell'8 maggio 1974, l'importo del deposito non può superare il 25 % del valore cif dei prodotti del settore delle carni bovine diversi da quelli di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione del 5 giugno 1974 ([1]).

Articolo 3

1. L'Italia è autorizzata a sospendere temporaneamente, per un periodo minimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'applicazione degli importi compensativi per i prodotti del settore delle carni bovine diversi da quelli di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione del 5 giugno 1974.

2. Tale autorizzazione scade a conclusione del periodo di tre mesi :

— quando la Commissione abbia constatato che i prezzi sul mercato italiano e su tutti gli altri mercati della Comunità sono superiori al prezzo d'intervento,

— e comunque non oltre il 31 gennaio 1975.

Articolo 4

Il tasso rappresentativo della lira italiana di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2958/73 è applicabile a decorrere dal 22 luglio 1974 per i prodotti agricoli per i quali non è ancora d'applicazione, nonché per le merci oggetto di una regolamentazione specifica in virtù dell'articolo 235 del trattato.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

([1]) GU n. L 154 dell'11. 6. 1974, pag. 22.